



L'IMPREDITORE ARTIGIANO

Come aprire un'attività di idraulica

Classe III A TER

UDA di Storia - Diritto - Economia Politica

La normativa che precisa le caratteristiche per essere considerati imprenditori artigiani è la **Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato"** che ha sostituito la prima legge di settore la n. 860 del 25 luglio 1956.

La nuova norma, delega alle Regioni la promulgazione di leggi che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, disciplinino il comparto nell'ambito del proprio territorio. Va in proposito ricordato che l'artigianato è materia di decentramento, in quanto compreso nell'elenco" di cui all'art. 117 della Costituzione.

La Regione Lombardia, con LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , n. 73 - DISCIPLINA ISTITUZIONALE DELL'ARTIGIANATO - in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i dello Statuto d'autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione. Questa legge regionale è stata modificata da altre leggi regionali (l. r. del 22 luglio del 2002 n. 15 – l.r. del 5 febbraio 2010 n. 7 – l.r. 18 aprile 2012 n.7).

La l.r. 16 dicembre 1989 n. 73

all'art. 2 definisce l'imprenditore artigiano.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l'artigianato).
2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

Titolo II

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 3 - Annotazione al registro delle imprese.

1. L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
3. Con la qualifica di "impresa artigiana" sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
4. L'annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'art. 9 del d.l. 7/2007.
6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall'art. 2.

Art. 4 - Natura costitutiva delle annotazioni.

1. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di **“impresa artigiana”**.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 5 - Annotazioni e cancellazioni d'ufficio.

Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

Titolo III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

Capo 1

Istituzione, composizione, costituzione e funzioni delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

Art. 13 - Consulta tecnica per l'artigianato.

1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni: a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all'articolo 3 comma 2; b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane; c) formula pareri in merito ai ricorsi amministrativi di cui all'art. 10 su richiesta della direzione competente.
2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.

L'idraulico è quella figura professionale impegnata nella realizzazione e nella installazione e riparazione di impianti idraulici o parti di esse.

Per poter avviare l'attività di idraulico è obbligatorio per legge possedere dei requisiti tecnico professionali. L'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 - *Norme per la sicurezza degli impianti* - sancisce che è necessario aver conseguito presso una università legalmente riconosciuta una laurea in materia tecnica specifico. La laurea consente di ottenere l'abilitazione all'apertura dell'attività in modo automatico. Poiché l'esperienza sul campo è comunque un fattore rilevante al fine di poter praticare l'attività la legge prevede alternative per coloro che non possiedono una laurea. L'attività potrà essere svolta anche da quei soggetti che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione relativa al settore ed almeno un anno di lavoro continuativo alle dipendenze dirette di un'impresa del settore.

Per coloro che non hanno potuto conseguire un diploma sarà consentito di avviare se si è in possesso di un attestato di formazione professionale e legalmente riconosciuto ed almeno **due anni consecutivi** alle dirette dipendenze di una **impresa del settore**. Infine si potrà ottenere l'autorizzazione se si è svolta l'attività alle dipendenze di un'impresa nel settore per almeno **tre anni consecutivi come operaio installatore con qualifica** di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

La Legge Regionale n. 7 del 18 aprile 2012 ha abolito l'Albo delle Imprese Artigiane. La Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, conferisce all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e la iscrive nella apposita sezione speciale del Registro Imprese.

L'iscrizione comporta l'inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.

Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane

- Impresa individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata con unico socio
- Società a responsabilità limitata pluripersonale
- Società cooperativa con soci contitolari

Nelle SRL pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.

I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un' apposita sezione separata.

Le SpA e le società in accomandita per azioni non possono essere iscritte nel Registro Imprese come impresa artigiana.

Requisiti soggettivi:

- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
- avere raggiunto la maggiore età
- svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
- non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
- possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (**acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione -derattizzazione - sanificazione**).

Requisiti oggettivi:

- **Autonomia aziendale (possesso attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attività anche minimali, ecc.)**
- **Produzione di beni, anche semi lavorati e/o prestazione di servizi**

La verifica dei requisiti igienico sanitari dei locali è effettuata dall'ASL competente. Se per l'esercizio dell'attività si utilizza un locale, in ogni modo, è consigliabile richiedere un parere preventivo all'ASL competente in quanto si devono rispettare dei requisiti igienico sanitari previsti per la specifica attività che si vuole svolgere.

In ogni caso l'iter burocratico da seguire per avviare l'attività sarà quello di richiedere la partita I.V.A. presso l'Agenzia delle Entrate Provinciale.

Il passo successivo riguarderà l'iscrizione all'INAIL, infatti, la copertura assicurativa è obbligatoria sia per gli artigiani, sia per gli eventuali soci o collaboratori e dipendenti.

Realizzato da:

Bartolini Matteo

Brignoli Giovanni

Deda Kristian

Ennami Othmane

Fortunato Mirko

Khachia Mouaad

Krasniqi Arjan

Mangiante Vincenzo

Pilaquina Vera Bryan Alexander

Ruffo Simone

Sportelli Marco

Turuani Davide